Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 315**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1962, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano), per la tredicesima esposizione;

Rilevato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito del decesso del prof. Michele Guerrisi, ha designato in sua sostituzione il prof. Bruno Colorio;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'Ente;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente anzidetto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Bruno Colorio è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano), in rappresentanza degli artisti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1963
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 5. — CESSARI

(10320)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1954, n. 30670, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1954, con il quale il prof. Bruno Tenti, direttore generale degli affari generali e del personale, fu nominato, per tale sua funzione, membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Considerato che il predetto prof. Bruno Tenti è stato nominato direttore generale delle Dogane e imposte indirette a decorrere dal 24 luglio 1963 e che dalla stessa data il prof Ugo Calderoni ha assunto l'incarico di direttore generale degli affari generali e del personale;

Decreta:

Il prof. Ugo Calderoni, direttore generale degli affari generale e del personale è nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del prof. Bruno Tenti, a decorrere dal 24 luglio 1963.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1963

Il Ministro : MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1963
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 284. — BAIOCCHI

(10165)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di monte Bondone in Trento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge medesima;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali nell'adunanza 18 agosto 1962, ha incluso nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento compilato ai sensi dell'art. 2 della legge citata, la zona di « monte Bondone » in comune di Trento;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge sopracitata, all'albo del comune di Trento;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona suddetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre ad essere un vario e vasto massiccio alpino ad ovest della città di Trento, dotato di vari e mutevoli aspetti morfologici, di vaste distese a prato, a bosco e interessanti cime, offre punti di vista e belvedere dai quali si godono moltissime visuali panoramiche;

Decreta:

La « zona di monte Bondone » in territorio del comune di Trento delimitata: a nord da quota 279 di Bellavista (Montevideo) e di qui verso sud della linea di confine catastale della frazione di Sardagna fino a cima di monte Palone (m. 2098), indi a sud-ovest lungo la linea di confine comunale di Trento, frazione di Sopramonte fino all'estremo limite sud (q. 2051) poi ad ovest lungo il confine comunale, per q. 1861 della Presa fino a q. 745 del Doss, scendendo poi nella piana di Sopramonte per q. 781, 681, 874 (Maso Lasta) e 875 fino alla linea di confine della frazione di Sopramonte ad ovest e per la strada nazionale della Gardesana fino alla citata quota 279, di Bellavista, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* assieme al verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Trento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge citata.

Il soprintendente comunicherà poi al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 ottobre 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale del 18 agosto 1962

L'anno 1962 (millenovecentosessantadue) addì 18 (diciotto) del mese di agosto, in Trento presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del reg. 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione predetta nelle persone dei signori:

Mosna prof. Ezio, presidente della Commissione;
Rasmo prof. Nicolò, vicepresidente e soprintendente;
Morelli avv. dott. Renzo, presidente dell'Ente provinciale per il turismo in Trento;
Manara mons. Francesco, rappresentante degli agricoltori;
Masè dott. arch. Renzo, rappresentante dei professionisti.

E' altresì presente, regolarmente convocato, il dott. Nilo Piccoli, sindaco di Trento.

Assente, giustificato, il rappresentante dell'Associazione degli industriali, sig. Augusto Pellegrini.

Funge da segretario il dott. Arnaldo Osti, segretario della Soprintendenza.

Ad ore 10,10 il presidente della Commissione, constatata la regolarità della convocazione agli effetti della piena validità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare agli intervenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1. ZONA DI MONTE BONDONE, in comune di Trento;
2. Eventuali.

Ad 1) dell'ordine del giorno: Accennando all'importanza e rinomanza ormai acquisita dalla « Montagna di Trento » e all'esplicito voto espresso dal Consiglio comunale di Trento affinchè il monte Bondone venga incluso nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, al fine di consentire l'efficace tutela delle peculiari caratteristiche di questa stupenda montagna e per conseguire un armonico coordinamento delle numerose iniziative intese al sempre migliore sviluppo delle attrezzature e degli impianti ricettivi che hanno ormai formato un centro notissimo di soggiorno estivo ed invernale, il presidente sottopone all'esame della Commissione la succennata proposta dell'Amministrazione comunale di Trento.

Dopo breve discussione, i membri presenti della Commissione nonchè il sindaco del comune di Trento, esprimono voto unanime e palese per la inclusione della « Zona di monte Bondone » in comune di Trento, nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, con la seguente motivazione e delimitazione:

« Vasto massiccio alpino ad ovest della città di Trento, che dal dirupo di Sardagna si eleva con movimentato andamento morfologico fino alle cime del Vason (1559), Montesel (1741), Cornetto di Mugon (1953), Palone (2098), da cui digradando sulla magnifica conca prativa delle Viotte, innalza poi verso sud le caratteristiche tre cime: Verde (1754), Doss d'Abramo (1810) e Cornetto (2100);

Complesso alpino dotato di varia pregiata veste vegetale, di ampie distese a prato, di comodo e panoramico allacciamento stradale dalla città fino all'altopiano delle Viotte toccante i vari centri di Trento alta: Sardagna (581 m. sul livello del mare), Candriai (984), Vanezze (1400), Vason (1631) ».

La suddetta zona, di alto interesse panoramico da cui si domina gran parte dei gruppi alpini del Trentino, dal gruppo dell'Adamello, al gruppo di Brenta, dalle Dolomiti orientali alle Alpi di Valsugana, e alle dorsali delle Alpi e prealpi Veronesi viene delimitata:

« Da nord: quota 279 di Bellavista (Montevideo) e di qui verso sud lungo la linea di confine della frazione di Sardagna fino a cima di monte Palone (2098); indi verso sud-ovest lungo la linea del confine comunale di Trento, frazione di Sopramonte fino all'estremo limite sud (q. 2051), poi ad ovest, sempre lungo il confine del territorio comunale di Trento per quota 1861 della Presa fino a quota 745 del Doss, scendendo nella piana di Sopramonte per quote 781, 681, 874, (Maso Lasta) e 875, e di qui fino alla linea di confine della frazione di Sopramonte e per la strada nazionale della Gardesana fino a quota 279 di Bellavista (Montevideo) ».

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il sindaco di Trento prende commiato e si allontana dalla seduta che prosegue con la discussione degli argomenti vari compresi nel punto secondo dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Essendo con ciò esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 12,40.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 670, in ordine alla modifica della composizione della Commissione predetta;

Visto l'art. 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, relativo alla nomina del presidente e dei componenti della Commissione centrale predetta per il biennio 1962-1963;

Considerato che l'avv. Cesare Dall'Oglio, nominato con decreto interministeriale in pari data presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per i coltivatori diretti, ha rimesso a questo Ministero l'incarico di presidente della Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, e che conseguentemente occorre provvedere alla sua sostituzione in tale incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Pietro Germani è nominato, in sostituzione dell'avv. Cesare Dall'Oglio e per il biennio 1964-1965, presidente della Commissione centrale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

In caso di sua assenza o impedimento è chiamato a sostituirlo il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10263)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 novembre 1963

p. Il Ministro: MICHELI

(10258)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10257)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10259)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificatò col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoutura di Udine è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10254)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla isti-

tuzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10255)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1960, concernente la nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo;

Decreta:

Il dott. Paolo Cavezzali è confermato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10169)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società C.B.D. Cartiere Beniamino Donzelli, Società per azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società C.B.D. Cartiere Beniamino Donzelli, Società per azioni, con sede in Milano, via Senato n. 16, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961 nelle centrali di Besozzo, Camerate, Carde, Capra, Pinade, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società C. B. D. - Cartiere Beniamino Donzelli, Società per azioni, con sede in Milano, via Senato n. 16, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

(10239) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Cotonificio Felice Fossati - Società per Azioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Cotonificio Felice Fossati - Società per Azioni », con sede in Milano, via Brera n. 6, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale elettrica Combaro, Cotonificio Felice Fossati, Sondrio, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Cotonificio Felice Fossati - Società per azioni », con sede in Milano, via Brera n. 6, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: Togni

(10240)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la « Società delle Cartiere Meridionali - Società per Azioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla « Società delle Cartiere Meridionali - Società per Azioni », con sede in Roma, via Luigi Ungarelli 23, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Serelle, Riordino, Valcatoio, Carnello, centrale termoelettrica, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « Società delle Cartiere Meridionali - Società per azioni », con sede in Roma, via Luigi Ungarelli n. 23, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: Togni

(10241)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Rumianca - Società per Azioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Rumianca - Società per azioni », con sede in Torino, corso Montevecchio n. 39, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: idrica di Megolo, idrica di Ceppomorelli, termoelettrica di Pieve Vergonte, appartenenti alla predetta Società;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Rumianca - Società per Azioni », con sede in Torino, corso Montevecchio n. 39, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: Togni

(10242)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Aquila, Società per Azioni, con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Aquila, Società per Azioni, con sede in Trieste e Direzione generale in Milano, piazza S. Babila n. 1, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale Aquila, Società per Azioni - Raffineria Olii Minerali Trieste, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Aquila - Società per azioni, con sede in Trieste e Direzione generale in Milano, piazza S. Babila n. 1, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10243)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Cartiera di Tolmezzo », Società per Azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Cartiera di Tolmezzo », Società per Azioni, con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta n. 3, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Magnanins ed Ambiesta, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Cartiera di Tolmezzo », Società per Azioni, con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta n. 3, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10244)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Dalmine S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Dalmine S.p.A., con sede in Milano, via Brera n. 19, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica Vincenzo Zampi presso lo stabilimento di Dalmine, appartenente alla Società predetta,

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Dalmine S.p.A., con sede in Milano, via Brera n. 19, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10245)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Cartiera Emilio Boimond, Società per azioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Cartiera Emilio Boimond, Società per azioni, con sede in Roma, via della Mercede n. 33, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali idroelettriche di Vadurso, Valcatoio, Fibreno, San Elia, Campo di Manna e termoelettrica di Vadurso appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Cartiera Emilio Boimond, Società per azioni, con sede in Roma, via della Mercede n. 33, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Cartiere Antonio Sterzi S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Cartiere Antonio Sterzi S.p.A., con sede in Milano, via Maurizio Quadrio n. 17, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Varese e Crevacuore, appartenenti alla predetta Società;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Cartiere Antonio Sterzi S.p.A., con sede in Milano, via Maurizio Quadrio n. 17, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10246)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società per azioni RIV Officine di Villar Perosa, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società per azioni RIV Officine di Villar Perosa, con sede in Torino, via Mazzini n. 53, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Fenestrelle, Inverso Pinasca e Villar Perosa, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società per azioni RIV Officine di Villar Perosa, con sede in Torino, via Mazzini n. 53, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10248)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la « Società per Azioni Orsi Mangelli - S.A.O.M. - Raion - Forlì », con sede in Forlì.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla « Società per Azioni Orsi Mangelli - S.A.O.M. - Raion - Forlì », con sede in Forlì, piazza Cavour n. 1, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di S.A.O.M. - Forlì, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la « Società per Azioni Orsi Mangelli S.A.O.M. Raion Forlì », con sede in Forlì, piazza Cavour n. 1, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Lane Rossi, S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Lanerossi, S.p.A., con sede in Milano, via G. B. Pirelli n. 18, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di: Ressalto, Ponte Capre, Torrebelvicino, Rillaro, Filanda, Succursale, P. Umberto, G. Gavazzi, Vicenza, Schio, Schio-Diesel, Pievebelvicino e Rocchette, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Lanerossi, S.p.A., con sede in Milano, via G. B. Pirelli n. 18, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10250)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società dott. Edoardo Garrone - Raffineria Petroli s.a.s., con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società dott. Edoardo Garrone Raffineria Petroli s. a. s., con sede in Genova San Quirico, via Romairone n. 10, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società dott. Edoardo Garrone Raffineria Petroli s. a. s., con sede in Genova - San Quirico, via Romairone n. 10, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

(10251) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società per azioni « Cartiere Giacomo Bosso », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società per azioni « Cartiere Giacomo Bosso », con sede in Torino, via Cibrario n. 6, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di: Ceres, Cafasse, Balangero, Lanzo, Mathi (Goretti), Torre Mondovì, Parella, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società per azioni « Cartiere Giacomo Bosso », con sede in Torino, via Cibrario n. 6, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10252)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Industria Raffinazione Oli Minerali - I.R.O.M. - Società per Azioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Industria Raffinazione Oli Minerali - I.R.O.M - Società per Azioni », con sede in Roma, piazza di Spagna n. 15, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: termoelettrica a contropressione e Diesel elettrica, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Industria Raffinazione Oli Minerali - I.R.O.M. - Società per Azioni », con sede in Roma, piazza di Spagna n. 15, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 279, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10261)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Châtillon » Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Châtillon », Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, S.p.A., con sede in Milano, via Conservatorio n. 7, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Châtillon, Ivrea, Vercelli, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Châtillon », Società Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali S. p. A., con sede in Milano, via Conservatorio n. 7, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10260)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1962, n. 575;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

dott. Pelo Mario, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e dott. Rega Angelo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Folinea Antonio, revisore effettivo, e dottor Acquaviva Mario, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

dott. Caccavale Ernesto, revisore effettivo, e ragioniere Papa Luigi, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 22 novembre 1963

(10279) *Il Ministro*: Togni

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 novembre 1963

(10366) p. *Il Ministro*: Micheli

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1963.

Classificazione di una strada tra le provinciali e declassificazione di un'altra da provinciale a comunale in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 3470/266 in data 13 febbraio 1962 dell'Amministrazione provinciale di Vicenza concernente la classificazione a provinciale della strada comunale di Lerino-Marola della lunghezza di km. 2,600 nonchè la declassificazione da provinciale a comunale della strada Torri di Quartesolo (Strada statale n. 11) - Lerino (stazione ferroviaria) della lunghezza di chilometri 1,600;

Visto il voto n. 1694 in data 10 settembre 1963, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada Lerino-Marola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge e può essere quindi classificata provinciale e che la strada Torri di Quartesolo (Strada statale n. 11) - Lerino (stazione ferroviaria) può essere declassificata da provinciale e classificata tra le comunali del comune di Torri di Quartesolo (Vicenza);

Ritenuto pertanto, che la strada Lerino-Marola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 e che la strada Lerino-Torri di Quartesolo possa essere declassificata da provinciale e classificata comunale a termini degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Lerino-Marola della lunghezza di chilometri 2,600 è classificata provinciale.

Art. 2.

La strada provinciale Torri di Quartesolo (Strada statale n. 11) Lerino (stazione ferroviaria) della lunghezza di km. 1,600 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Torri di Quartesolo (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1963

(10282) *Il Ministro*: Sullo

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 novembre 1963, pag. 5228, all'art. 9, terza riga, in luogo di: « ... di Cadore e Soverzene, possono essere concessi, ... » leggasi: « ... di Cadore e Soverzene, in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine, possono essere concessi... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avvisi di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, contenente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, relativo alla elezione dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, alla pag. 11, seconda colonna, in relazione al n. 28 le indicazioni: « Pescara Università degli studi » si intendono soppresse e al N. 42 - Venezia, in luogo di: Istituto Universitario di Magistero, leggasi: Istituto Universitario di Architettura.

(10463)

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 6 novembre 1963, relativo all'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per la elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963; alla pag. 32 Gruppo N. 08.05 la dizione « Storia delle tradizioni popolari » ed i relativi nominativi devono intendersi trasportati alla pag. 31, Gruppo N. 08.03;

alla stessa pagina, Gruppo N. 08.05 la dizione « Letteratura delle tradizioni popolari » ed il relativo nominativo debbono intendersi trasportati alla pag. 35, Gruppo N. 08.09;

alla pag. 46, Gruppo N. 10.04 il nominativo: Ciliberto Franco deve intendersi rettificato in Ciliberto Carlo;

alla pag. 45, Gruppo N. 10.02 di seguito al nominativo Parillo Francesco deve intendersi aggiunto, con il N. 12 *bis*, quello di Andreatta Beniamino - Urbino - Economia e commercio.

(10462)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

La dott.ssa Maria Giovanna Barzanti, nata a Follonica (Grosseto) il 7 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dall'Università di Roma in data 9 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(9661)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale « G. Damiani » di Morbegno ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Sondrio, numero 13245 Div. V, del 20 giugno 1963, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professioale « G. Damiani » di Morbegno, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 300.000 in titoli di Stato disposta dalla signora Cornelia Romeri, per atto 23 gennaio 1963, n. 22636 rep., n. 7239 racc., del notaio Adolfo Greco di Morbegno, con l'obbligo da parte della cassa scolastica predetta di utilizzare gli interessi annuali, e decorrere dal 1° gennaio 1961, per scopi educativi e culturali e in particolare per la protezione degli animali e delle piante.

(9778)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Rende (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.470.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10187)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Scala Coeli (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.801.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10188)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Scigliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.158.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10189)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Cancellara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.916.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10190)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Pietragalla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.910.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10191)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, registro n. 31, foglio n. 315, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 novembre 1960 dal sig. Antonio De Tullio, già insegnante elementare in pensione ed ora deceduto, avverso la determinazione ministeriale confermativa del provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Napoli, col quale è stata imposta sugli assegni in godimento del ricorrente la ritenuta mensile di L. 8920 per il recupero di un debito accertato nei suoi confronti in lire 181.226, per altrettante riscosse e non dovute nel periodo dal 1° ottobre 1958 al 12 maggio 1960.

(10451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 3 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,41	622,40	622,41	622,40	622,41	622,41	622,40	622,41	622,45
$ Can.	577,15	577 —	576,75	577,125	576,80	577 —	577,20	577,20	577 —	577,25
Fr. Sv.	144,18	144,145	144,15	144,145	144,15	144,19	144,15	144,20	144,19	144,16
Kr. D.	90,24	90,23	90,24	90,22	90,12	90,23	90,20	90,22	90,23	90,20
Kr. N.	86,96	86,96	86,95	86,9525	86,95	86,95	86,96	86,98	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,83	119,83	119,85	119,835	119,85	119,84	119,825	119,85	119,84	119,82
Fol.	172,86	172,87	172,75	172,72	172,95	172,83	172,725	172,85	172,83	172,90
Fr. B.	12,48	12,49	12,484	12,4875	12,485	12,49	12,4865	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,02	127,02	127,045	127,0225	127 —	127,02	127,025	127,02	127,02	127,02
Ls	1741,06	1741,05	1740,40	1740,425	1740 —	1741 —	1740,375	1741 —	1741 —	1740,80
Dm. occ.	156,72	156,63	156,64	156,6375	156,55	156,63	156,63	156,62	156,63	156,62
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,07	24,0825	24,05	24,07	24,0825	24,07	24,08	24,08
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,73	21,70	21,73	21,7125	21,72	21,73	21,73

Media dei titoli del 3 dicembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,25
Redimibile 3,50 % 1934	91,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,025
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1963

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,162
1 Franco svizzero	144,147
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	86,956
1 Corona svedese	119,83
1 Fiorino olandese	172,722
1 Franco belga	12,487
1 Franco francese	127,024
1 Lira sterlina	1740,40
1 Marco germanico	156,634
1 Scellino austriaco	24,082
1 Escudo Port.	21,721

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1963, i poteri conferiti all'avvocato Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 maggio 1964.

(9853)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1963 i poteri conferiti al dott. Giulio Sani, commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 4 novembre 1963 al 4 maggio 1964.

(9891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1963, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 135, la gestione commissariale dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è prorogata per la durata di un anno e il dott. Mario Zucchini viene confermato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto.

(9641)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 ottobre 1963, riguardante « Accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, alla pagina n. 5360, art. 6, comma primo, ove è detto « ...la Commissione esprime un giudizio favorevole.. » leggasi « ...la Commissione esprime il proprio giudizio favorevole... ».

(10452)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui trentotto posti nella dotazione dell'Amministrazione centrale e cinquantotto posti in quella dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Due dei posti appartenenti alla dotazione stabilita per i Provveditorati agli studi sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera B dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera A dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera A dell'art. 6 e che superino le prove scritte ed orali di lingua italiana di cui alla lettera B dello stesso articolo.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere A e B, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente Africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

8. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione III, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione III, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando presso quale Università o Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.
Programma d'esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto civile;

2) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

3) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati, che desiderino concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera A), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A)* e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B)* dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A)*, non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A)* dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A)* dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Documenti da produrre per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigioneri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1º agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1º gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti Autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra e i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli

impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere a) e b) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 10.
Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera A), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9 o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i miltari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 200.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal sindaco del Comune di origine o de residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del Casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stidendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 13.

Assegnazione dei vincitori

L'assegnazione dei vincitori ad uffici dell'Amministrazione centrale o ai Provveditorati agli studi sarà fatta nel limite nelle rispettive dotazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1963
Registro n. 76, *foglio n.* 207

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Divisione 3ª - Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . . .

(provincia di .) via n. ..
chiede di essere ammesso al concorso per esami a novantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 3 del bando perchè (1) . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di.
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito presso il . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notario o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione:

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere ai due posti riservaiti a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli Uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

I candidati che siano impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove di esame in tedesco dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(10092)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Composizione della Commissione esaminatrice per il concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad otto posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria. riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963, registro n. 18, foglio n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 18 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad otto posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad otto posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1963, è costituita come appresso:

Presidente:
Sangiorgio dott. Salvatore, direttore di divisione.

Membri:
De Cesare dott. Francesco, direttore di divisione;
Giarrizzo dott. Gaetano, direttore di sezione;
Bisignani dott. Mario, direttore di sezione;
Furlanetto dott. Guido, direttore di sezione.

Segretario:
Priorini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe r.a.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1963
Registro n. 44 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 188

(10268)

Composizione della Commissione esaminatrice per il concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1963, registro n. 22, foglio n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 agosto 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale civile della carriera ausiliaria del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sei posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Sangiorgio dott. Salvatore, direttore di divisione.

Membri:

De Cesare dott. Francesco, direttore di divisione;
Giarrizzo dott. Gaetano, direttore di sezione;
Bisignani dott. Mario, direttore di sezione;
Furlanetto dott. Guido, direttore di sezione.

Segretario:

Priorini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe r.a.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Registro n. 44 Difesa-Aeronautica, foglio n. 187

(10269)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Diario delle prova pratica di scrittura sotto dettato relativa al concorso a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova pratica di scrittura sotto dettato relativa al concorso a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 922 (11) PI/a3 in data 28 giugno 1963 avrà luogo in Roma il giorno 8 gennaio 1964 nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore otto.

(10457)

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza nella carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale n. 775 (11) PI/a3 del 27 giugno 1962 e modificato con decreto ministeriale n. 99 del 4 febbraio 1963, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 1964 nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore otto.

(10458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ancona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ancona, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 agosto 1963;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ancona, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferro dott. Gerolamo	punti	95,54 su 132
2. Menduni dott. Attilio	»	93,36 »
3. Roccella dott. Davide	»	92,62 »
4. Innocenzi dott. Giulio	»	91,05 »
5. Gaetti dott. Giuseppe	»	88,75 »
6. Ferraro dott. Domenico	»	87,81 »
7. Tiberii dott. Menotti	»	86,46 »
8. Salvati dott. Arnaldo	»	82,86 »
9. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	81,05 »
10. Petrillo dott. Alfonso	»	78,93 »
11. Pasqualis dott. Marcello	»	77,42 »
12. Bitetti dott. Giuseppe	»	77,29 »
13. Cappello dott. Agostino	»	77,08 »
14. Quadri dott. Luigi	»	76,35 »
15. Zuanni dott. Federico	»	75,92 »
16. Silvano dott. Guido	»	75,60 »
17. Mangano dott. Gaetano	»	74,81 »
18. Di Conza dott. Beniamino	»	74,55 »
19. Aiello dott. Salvatore	»	72,79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(10295)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corato (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corato (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corato, nell'ordine appresso indicato:

1. Cassano dott. Pasquale	punti	80,80 su 132
2. Fanelli dott. Filippo	»	79,61 »
3. Armocida dott. Rocco	»	77,84 »
4. Rabacchino dott. Ferdinando	»	77,11 »
5. Lo Iacono dott. Domenico	»	77 — »
6. Colonna Giovanni	»	76,50 »
7. Pieschi dott. Antonio	»	75,95 »
8. Genovese dott. Stanislao	»	75,21 »
9. Ferri dott. Raffaele	»	75,05 »
10. Ganci dott. Rosario	»	74,30 »
11. Manfredi dott. Francesco	»	72,22 »

12. Romano dott. Francesco	punti	72,14	su 132
13. Schlitzer dott. Pasquale	»	70,96	»
14. Alagna dott. Gaetano	»	70,25	»
15. Di Pietro Giuseppe	»	70 —	»
16. Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
17. Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
18. Specchio dott. Franco	»	69,22	»
19. Lebuis dott. Assuero	»	68,79	»
20. Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
21. Coverlizza dott. Mario	»	68,22	»
22. Vaccarella dott. Giuseppe	»	68,08	»
23. Cassetti dott. Luigi	»	68,06	»
24. Amelio dott. Enrico	»	67,72	»
25. Centro dott. Francesco	»	67,50	»
26. Finarelli dott. Arnaldo	»	67,42	»
27. Tollis dott. Aldo	»	67,40	»
28. Maroncelli dott. Giulio	»	66,59	»
29. Caggiani Filippo	»	66,51	»
30. Scalia dott. Benedetto	»	66,36	»
31. Medicamento dott. Umberto	»	66,35	»
32. Mancini dott. Rocco	»	66 —	»
33. Di Campo dott. Michele	»	65,86	»
34. Visioli dott. Lino	»	65,20	»
35. Magli Francesco	»	65 —	»
36. Romano dott. Pasquale	»	64,06	»
37. Mastrangelo Domenico	»	63,80	»
38. Pastore dott. Ettore	»	63,50	»
39. Scalesse Francesco	»	63,16	»
40. Gasponi Vittorio	»	62,60	»
41. Trapani Leopoldo	»	58,56	»
42. D'Andrea Nicandro	»	57,33	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(10296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128 del 3 luglio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962, e precisamente per la condotta unica del comune di Campoli Appennino, per la condotta della frazione di Sant'Angelo in Theodice del comune di Cassino e per la 2a condotta del comune di Monte San Giovanni Campano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 4956 del 5 ottobre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Elia Attilia	punti	46,994	su 100
2. De Benedetto Anna	»	46,365	»
3. Muccitelli Tommasina	»	45,965	»
4. Araino Maria	»	44,087	»
5. Liberatore Giuseppina	»	43,468	»
6. D'Ovidio Sestina	»	43,387	»
7. Napoleoni Luigia	»	42,261	»
8. Simonelli Brigida	»	42,038	»
9. Paniccia Maria	»	41,370	»
10. Simonelli Ginetta	»	41,077	»
11. Laici Franca	»	40,468	»
12. Ruggiero Giuseppina	»	39,766	»
13. Gemini Enza	»	39,477	»
14. Iodice Giuseppa	»	38,824	»
15. Ciliesa Maria	»	38,310	»
16. Mastrella Elena	»	37,734	»
17. Simonetti Fabiana	»	37,585	»
18. Boffula Giuseppa	»	37,450	»
19. Mariotti Maria Pia	»	36,300	»
20. Saggese Maria Anna	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 23 novembre 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6817 odierno, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia al 30 novembre 1962, dei comuni di Campoli Appennino - condotta unica -, Cassino - frazione Sant'Angelo in Theodice -, Monte San Giovanni Campano - 2a condotta -;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate, classificatesi ai primi tre posti della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del Regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa, ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Elia Attilia: Cassino, condotta frazione Sant'Angelo in Theodice;

2) De Benedetto Anna: Monte San Giovanni Campano, 2a condotta;

3) Muccitelli Tommasina: Campoli Appennino, condotta unica.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 23 novembre 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(10389)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.